Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore 2 Area P.O.

N. **339** DEL **11/05/2016**

CONCESSIONE IN COMODATO ALL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA RASI SPINELLI DA ADIBIRSI A SEDE DELLA GUARDIA MEDICA ESTIVA PERIODO "MAGGIO - SETTEMBRE 2016" - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
DIREZIONE UFFICIO PATRIMONIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

Vista la comunicazione dell'AUSL della Romagna – Servizio "Risorse Strutturali e Tecnologiche – U.O. Attività Tecniche" acquisita al Protocollo Generale di questo Comune in data 15/04/2016 con n. 14212 in atti, con la quale si chiede di poter svolgere il servizio di guardia medica presso i locali del Comune di Cattolica siti in Via Rasi Spinelli n. 3 anche per la corrente stagione estiva periodo "21 maggio – 15 settembre" al fine di potenziare il servizio sanitario ambulatoriale pubblico nell'ambito della suddetta stagione turistica;

Considerato che lo svolgimento del servizio stagionale richiesto si configura come un evidente interesse pubblico per un'attività prestata sia nei confronti della popolazione residente ma, in particolare, a favore dell'utenza turistica, come peraltro positivamente sperimentato dai precedenti, similari servizi prestati dall'Azienda sanitaria in questione;

Dato atto che il comodato di cui trattasi viene concesso in conformità a quanto dispone l'art. 19 del "Regolamento per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali dell'Ente o nella gestione dell'Ente" e che non comporta cessione o rinuncia del Concedente dei propri diritti di supremazia, di polizia, di autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela giurisdizionale;

Visto, a tal proposito, lo schema di contratto che andrà a disciplinare il sopracitato comodato per l'anzidetto periodo stagionale, che pone a carico della Comodataria tutte le spese necessarie per l'uso di che trattasi inclusi i consumi di acqua, energia elettrica, pulizia dei locali, ecc., il tutto forfettariamente stimato in € 500,00 oltre all'obbligo della medesima Comodataria a rimborsare parzialmente il costo della polizza generale di assicurazione "incendio/fabbricati" già contratta dall'Amministrazione Comunale per l'immobile ove sono ubicati i locali in questione, pure forfettariamente computato in € 200,00;

Ritenuto di provvedere in merito,

Visto inoltre:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il Regolamento per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali dell'ente o nella gestione dell'ente approvato con deliberazione del C.C. 31/ del 26.03.2009;

D E T E R M I N A

1)- **di concedere in comodato all'azienda AUSL della Romagna con sede legale a Ravenna – Via De Gasperi n. 8,** come richiesto dalla propria Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche – U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio" con sede a Rimini – V/le Settembrini n. 2, e per le motivazioni esposte in premessa, **i locali di proprietà comunale siti in Via Rasi – Spinelli n. 3, censiti al C.F. a Foglio 3, Particella 4171, di mq 70 circa**, **per lo svolgimento del servizio di guardia medica estiva, periodo "21-05 al 15-09-2016",** ai sensi dell'art. 19 del "Regolamento per le concessioni in uso dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente o nella gestione dell'Ente";

2)- di dare atto che **il comodato di cui sopra sarà regolamentato secondo lo schema di contratto** che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

3)- di dare altresì atto che nell'ambito di detto comodato **la sopracitata Azienda Sanitaria procederà al versamento a favore del Comune comodante** di complessivi **€ 700,00** (Euro settecento/00) a titolo di rimborso forfettario delle spese per il consumo di acqua, energia elettrica e pulizia dei locali, nonché della polizza comunale generale di assicurazione "incendio/fabbricati", tale somma **sarà introitata** con apposito accertamento da assumersi **sul capitolo di entrata 700002** "RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER RECUPERO SPESE DIVERSE (I.V.A.)" **del bilancio 2016** - cod. SIOPE 3516 – piano dei conti: 3.05.02.03.000;

4)- di individuare nella persona del sottoscritto dr. Mario Sala, P.O. del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI	SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO CONTRATTI	AREA P.O. SETTORE 2

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, *11/05/2016*

Firmato
SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Marca da Bollo € 16,00

Rep. interno n. …….._ del

OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO CON L'AZIENDA ù AUSL DELLA ROMAGNA RELATIVO AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE POSTI A CATTOLICA IN VIA RASI – SPINELLI N. 3 DA ADIBIRSI A SEDE "GUARDIA MEDICA ESTIVA" anno 2016.

****

L'anno duemilasedici (2016), il giorno …..... () del mese di ….....

(), nella Residenza Comunale di Cattolica, con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,

T R A

il dr. Mario Sala , nato a Rimini il 13/11/1963, che agisce e stipula nella sua qualità di Posizione Organizzativa di tipo "B" del Settore 2, **e quindi in** nome e per conto del "**Comune di Cattolica" (P.IVA 00343840401)** ai

sensi dell'art. 83 dello Statuto Comunale, nonché per effetto delle funzioni attribuitegli con Determinazioni Dirigenziali n. 953 del 30.12.2015 ed in

esecuzione della propria Determinazione n. del

E

l'Ing. Elena Masinelli, nata a Rimini il 30/09/1962, che interviene e

stipula, in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. del

in qualità di Responsabile del Procedimento, U.O. Attività Tecniche – Ufficio Patrimonio – sede di Rimini, dell'Azienda U.S.L.

della Romagna, con sede legale a Ravenna, in Via De Gasperi n. 8 **(P.I.: 02483810392),**

si conviene e si stipula quanto segue,

Art.1

Il Comune di Cattolica (in seguito indicato **"Comodante"**), come sopra rappresentato, **concede all'A.U.S.L. della Romagna** (in seguito indicata **"Comodataria"**), **che** a mezzo del sopracitato Direttore della propria U.O. Attività Tecniche, Ing. Elena Masinelli, **accetta a titolo di comodato d'uso**, il seguente immobile: **locali di proprietà comunale siti a Cattolica in Via Rasi – Spinelli n. 3 distinti al C.F. al Foglio 3, Particella 4171, di mq 70 circa,** il tutto come meglio identificato nella planimetria allegata al presente atto (allegato A). **Tali locali verranno utilizzati dalla Comodataria come sede della "Guardia Medica Estiva".**

Art.2

Il presente contratto, a norma dell'art. 1803, comma 2 cod. civ., si intende a titolo gratuito con l'obbligo per la Comodataria di utilizzare il bene solo ed esclusivamente per l'uso convenuto, senza alcuna possibilità di cederlo in sub – concessione senza il preventivo consenso del Comodante (art. 1804 cod. civ.).

Art.3

Il comodato si intende concesso per la stagione estiva 2016 (21 maggio - 15 settembre), con obbligo di restituire il bene nello stato di fatto in cui si trova attualmente, fatto salvo il normale deterioramento per l'uso.
Il Comodante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto, qualora il bene oggetto di comodato venga utilizzato per scopi ed usi diversi da quelli pattuiti, qualora la Comodataria si renda responsabile di gravi irregolarità che determinano, di fatto, una gestione lucrativa, qualora non provveda al rimborso delle spese di cui al successivo art. 4 e/o in ogni

caso di pubblico interesse.

Art.4

La Comodataria si fa carico di sostenere tutte le spese necessarie per l'uso che intende fare del bene oggetto del presente contratto, nonché delle spese per il consumo di acqua, energia elettrica e pulizia dei locali concessi in comodato che vengono forfettariamente e preventivamente stimate per il periodo **"21 maggio – 15 settembre 2016"** in complessivi **€ 500,00 (euro cinquecento//00)**.

La Comodataria si impegna inoltre a rimborsare il costo della polizza di assicurazione "incendio/fabbricati" già contratta dall'Amministrazione Comunale per l'immobile ove sono ubicati i locali in questione e pure forfettariamente computato in **€ 200,00 (euro duecento//00).**

Il pagamento di quanto sopra, pari a complessivi € 700,00 (euro settecento/00) sarà eseguito dalla Comodataria entro il 30 settembre 2016, con bonifico presso la Tesoreria Comunale "Unicredit Banca" agenzia di Cattolica – IBAN: IT 20 Z 0200867750000010557764, dietro apposita emissione contabile del Comodante.

Art.5

La Comodataria dichiara di aver preso visione del bene oggetto del presente contratto, di non avere riscontrato vizi che possono arrecare danno a chi se ne serve e pertanto solleva sin da ora il Comodante dalle responsabilità di cui all'art. 1812 del cod. civ. L'Amministrazione Comunale viene inoltre sollevata da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni a cose e persone che dovessero verificarsi nell'immobile di che trattasi.

Art.6

Il Comune di Cattolica potrà esercitare, a propria discrezione, controlli sulle condizioni dei locali oggetto del presente contratto durante tutto il periodo del comodato. Alla scadenza del presente contratto di comodato nulla sarà dovuto dall'Amministrazione Comunale per eventuali lavori di miglioramento effettuati dall'Azienda USL anche in adempimento di leggi statali o regionali.

Art. 7

La Comodataria si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto o omissione, finalizzato direttamente e/o indirettamente a turbare o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti. La Concessionaria si impegna altresì a rispettare i protocolli di legalità sottoscritti dal Comune, con la consapevolezza che la loro mancata osservazione andrà a costituire causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 8

La Comodataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti, per conto delle pubbliche amministrazioni, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art.9

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, comprese quelle di registrazione, competono alla Comodataria.

Art.10

Per quanto non contemplato dal presente contratto, si fa riferimento alle vigenti norme del Codice Civile e ad ogni altra disposizione vigente in materia.

Art.11

In caso di controversie è competente il foro di Rimini.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. IL COMODANTE — P. LA COMODATARIA

dr. Mario Sala — *Ing. Elena Masinelli*

Allegato A

D18
D1878
STRADA
4170
D1104
D1127
D6
D7
D8
D10
D12
D1121
D788
D781
D14
D1030
D762
D761
D682
D15
D426
D616
D1
STRADA